

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1593

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TURINI, RASTRELLI, MOLTISANTI**
e **POZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1993

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, recante norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 15 febbraio 1974, n. 36, recante norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali, si preoccupava - come si evince subito dal titolo - di restituire un minimo di legittimità a tutti quei lavoratori dipendenti che erano stati licenziati per discriminatorie ragioni di credo politico o fede religiosa.

Un provvedimento dovuto nei confronti di chi, nonostante anni di lavoro, si trovava non solo disoccupato, ma non godeva neppure di quei diritti riconosciuti agli altri lavoratori.

In tal senso l'articolo 5 della citata legge 15 febbraio 1974, n. 36, prevedeva che gli interessati o i loro superstiti aventi diritto dovessero inoltrare una specifica domanda

i cui termini di presentazione scadevano dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Oggi, venuti a conoscenza dell'esistenza di qualche avente diritto ai benefici previsti da quella legge, ma essendo ormai trascorso il periodo previsto per la presentazione della necessaria domanda, riteniamo di compiere un doveroso atto di giustizia proponendo - con il presente disegno di legge - la riapertura dei termini stessi.

Siamo certi che il Parlamento vorrà dare la sua approvazione alla nostra iniziativa e non vorrà negare a quei pochissimi «sopravvissuti» la possibilità di usufruire anch'essi di quanto disposto dalla legge del 1974, discriminandoli ulteriormente rispetto a quanti - attentamente - inoltrarono la domanda prima della scadenza dei termini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, sono riaperti per dodici mesi a far data dall'entrata in vigore della presente legge.